

ALLEGATO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI
AFFERENTI L’AZIONE CHIAVE 2

Indice

I. NORME APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI BILANCIO BASATE SU SOMME FORFETTARIE.....	2
I.1 Condizioni di ammissibilità dei contributi forfettari	2
I.2 Documenti giustificativi per i contributi forfettari	2
II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO	2
III. MODIFICHE.....	3
IV. RELAZIONE FINALE	3
V. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE IN CASO DI ESECUZIONE CARENTE, PARZIALE O TARDIVA	4
VI. VERIFICHE DEI BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.....	5

I. NORME APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI BILANCIO BASATE SU SOMME FORFETTARIE

I.1 Condizioni di ammissibilità dei contributi forfettari

I contributi forfettari sono ammissibili ("contributi ammissibili") se:

- (a) figurano nell'Allegato II
- (b) i work packages/le attività sono completati e il lavoro è correttamente attuato dai Beneficiari e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'Allegato II e durante il periodo di cui All'articolo I.2.

I contributi forfettari coprono tutti i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività del progetto.

I.2 Documenti giustificativi per i contributi forfettari

Nella fase della relazione finale non sono richieste prove documentali delle spese sostenute (ad es. fatture). Tuttavia, conformemente alla sezione VI del presente Allegato e all'Articolo II.27 delle Condizioni generali, se l'AN, la Commissione o un organismo di audit da queste incaricato, ne fa richiesta, i Beneficiari devono essere in grado di dimostrare che le attività per le quali è stata chiesta la sovvenzione siano state effettivamente svolte.

II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

- a) I Beneficiari devono garantire che le attività del progetto per cui è stato assegnato un sostegno sotto forma di sovvenzione siano ammissibili conformemente alle disposizioni della Guida del Programma Erasmus+.
- b) Per **partenariati su scala ridotta** Le attività non conformi alle disposizioni della Guida del Programma Erasmus+, integrate dalle disposizioni del presente Allegato, devono essere dichiarate inammissibili dall'AN e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti devono essere rimborsati integralmente
- c) Per **partenariati di cooperazione** Le attività non conformi alle disposizioni della Guida del Programma Erasmus+, integrate dalle disposizioni del presente Allegato, devono essere dichiarate inammissibili dall'AN. L'importo considerato non ammissibile sarà determinato in base al punteggio attribuito al corrispondente work package.

I work packages non conformi alle disposizioni della Guida del Programma Erasmus+, integrate dalle disposizioni del presente Allegato, devono essere dichiarati inammissibili dall'AN e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti devono essere rimborsati integralmente.

III. MODIFICHE

Il Beneficiario che durante l'attuazione del progetto debba modificare il budget assegnato a un work package/un'attività può farlo attraverso una richiesta formale all'AN. Possono essere accettate compensazioni di bilancio tra work packages solo nel caso in cui questi non siano ancora stati completati (e dichiarati tali in un rendiconto finanziario) e detti storni siano giustificati dall'attuazione tecnica dell'azione. L'AN valuterà ogni richiesta di modifica caso per caso.

IV. RELAZIONE FINALE

La relazione finale sarà valutata in base ai criteri di qualità e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Se la relazione finale riceve un punteggio inferiore a:

per **partenariati su scala ridotta** 60 punti in totale

per **partenariati di cooperazione** 70 punti in totale

L'AN potrà diminuire l'importo definitivo della sovvenzione invocando l'esecuzione carente, parziale o tardiva del progetto, anche se tutte le attività descritte erano ammissibili e sono state effettivamente svolte. L'AN valuterà la relazione finale e i risultati del progetto avvalendosi di una serie comune di criteri di qualità, incentrati su quanto segue:

- la misura in cui il progetto è stato attuato in conformità alla domanda di sovvenzione approvata;
- la qualità delle attività svolte e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto;
- la qualità dei prodotti e dei risultati conseguiti;
- i risultati di apprendimento e l'impatto sui partecipanti;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di essere innovativo/complementare rispetto ad altre iniziative;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di apportare un valore aggiunto a livello dell'UE;

- la misura in cui il progetto ha messo in atto efficaci misure di qualità e misure per la valutazione dei risultati;
- l'impatto sulle organizzazioni partecipanti;

solo per **partenariati di cooperazione** per le attività di formazione, insegnamento e apprendimento: la qualità delle disposizioni pratiche messe in atto a sostegno della mobilità, in termini di preparazione, monitoraggio e sostegno ai partecipanti durante la loro attività di mobilità, la qualità delle disposizioni per il riconoscimento/la convalida dei risultati di apprendimento dei partecipanti;]

- la qualità e la portata delle attività di diffusione svolte;
- le possibili ulteriori ripercussioni del progetto sugli individui e sulle organizzazioni al di là dei beneficiari.

V. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE IN CASO DI ESECUZIONE CARENTE, PARZIALE O TARDIVA

L'esecuzione carente, parziale o tardiva del progetto può essere accertata dall'AN in base alla relazione finale presentata dal Coordinatore (comprendente le relazioni dei singoli partecipanti coinvolti nelle attività di mobilità) e ai risultati del progetto.

L'AN può prendere in considerazione anche le informazioni fornite da altra fonte pertinente da cui risulti che il progetto non è attuato in conformità alle disposizioni contrattuali. Le altre fonti di informazione possono riguardare visite di monitoraggio, relazioni intermedie e verifiche documentali o sul posto effettuate dall'AN.

Per **partenariati di cooperazione**

Se la relazione finale ottiene un punteggio totale inferiore a 70 punti, l'AN può ridurre l'importo definitivo della sovvenzione invocando l'esecuzione carente, parziale o tardiva dell'azione, anche se tutte le attività descritte erano ammissibili e sono state effettivamente svolte. In tal caso la sovvenzione può essere ridotta del:

- 10 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 69 e 55 punti;
- 40 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 54 e 40 punti;
- 70 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 39 e 0 punti.

Se il progetto nel suo complesso ottiene più di 70 punti ma il punteggio di uno o più work packages è inferiore a 70 punti, deve applicarsi una riduzione della sovvenzione unicamente a tali work packages in base alla scala di cui sopra.

Se un work package previsto non viene realizzato né sostituito a tempo debito da un altro work package equivalente in termini di bilancio e di attività da svolgere, l'AN deve ridurre la sovvenzione dell'importo assegnato a tale work package.

Per **partenariati su scala ridotta**

Se la relazione finale ottiene un punteggio totale inferiore a 60 punti, l'AN può ridurre l'importo definitivo della sovvenzione invocando l'esecuzione carente, parziale o tardiva dell'azione, anche se tutte le attività descritte erano ammissibili e sono state effettivamente svolte. In tal caso la sovvenzione può essere ridotta del:

- 10 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 59 e 45 punti;
- 30 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 44 e 30 punti;
- 70 % se la relazione finale ottiene un punteggio compreso tra 29 e 0 punti.

Se un'attività di progetto prevista non viene realizzata né sostituita da un'altra attività equivalente in termini di bilancio e di contributo agli obiettivi, l'AN deve ridurre la sovvenzione dell'importo assegnato a tale attività come indicato nell'Allegato II della Convenzione di sovvenzione.

VI. VERIFICHE DEI BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

A norma dell'Allegato I, Articolo II.27, della Convenzione, i Beneficiari possono essere soggetti a verifiche e audit in relazione all'attuazione della Convenzione. Le verifiche e gli audit sono volti a stabilire se i Beneficiari abbiano gestito la sovvenzione nel rispetto delle norme della Convenzione, al fine di determinare l'importo definitivo della sovvenzione cui i Beneficiari hanno diritto.

Per tutti i progetti deve essere effettuato un controllo della relazione finale. Il progetto può inoltre essere oggetto di ulteriori verifiche documentali o sul posto se la relativa convenzione è inclusa nel campione dell'AN richiesto dalla Commissione europea o se l'AN l'ha selezionata per una verifica mirata basata sulla valutazione dei rischi.

Per il controllo della relazione finale e la verifica documentale, il Coordinatore deve fornire all'AN copie dei documenti giustificativi pertinenti (compresi quelli degli altri beneficiari) comprovanti che le attività previste nel progetto sono state effettivamente svolte (ad es. verbali di riunioni, materiale didattico, deliverable del progetto ecc.), a meno che l'AN non chieda la consegna degli originali. Dopo averli esaminati, l'AN deve restituire i documenti giustificativi originali al beneficiario. Qualora non sia legalmente autorizzato a inviare documenti originali per il controllo della relazione finale o le verifiche documentali, il Coordinatore può trasmettere una copia fisica o elettronica dei documenti giustificativi.

L'AN può esigere che i Beneficiari presentino, per qualsiasi tipo di verifica, ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova, come indicato all'Articolo II.27 delle Condizioni generali.

Le diverse verifiche devono comprendere quanto indicato di seguito.

a) **Controllo della relazione finale**

Il controllo della relazione finale viene svolto presso i locali dell'AN al fine di stabilire l'importo definitivo della sovvenzione cui i Beneficiari hanno diritto.

La relazione finale del Coordinatore deve contenere le informazioni indicate di seguito:

- descrizione dettagliata di ciascuna attività svolta;
- informazioni quantitative e qualitative che dimostrino il livello di conseguimento degli obiettivi del progetto indicati nella domanda;
- risultati del progetto, da caricare nella piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+;
- autovalutazione, con indicazione in percentuale del livello di conseguimento degli obiettivi del progetto;
- documenti di accompagnamento pertinenti.

b) **Verifica documentale**

La verifica documentale è un controllo approfondito dei documenti giustificativi e degli elementi di prova relativi all'attuazione del progetto, eseguito presso i locali dell'AN, che può essere effettuato durante o dopo la fase della relazione finale.

Su specifica richiesta, il Coordinatore deve presentare all'AN i documenti giustificativi e gli elementi di prova pertinenti che testimoniano la qualità dei risultati.

c) **Verifiche sul posto**

Le verifiche sul posto sono effettuate dall'AN presso le sedi dei Beneficiari o in altro luogo pertinente all'attuazione del progetto. Durante le verifiche sul posto i Beneficiari devono mettere a disposizione dell'AN la documentazione giustificativa originale e devono consentirle di accedere ai registri contabili.

Le verifiche sul posto possono assumere le forme indicate qui di seguito:

- verifica sul posto durante l'attuazione del progetto: eseguita durante l'attuazione del progetto in modo che l'AN possa controllare direttamente la qualità, la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività e di tutti i partecipanti al progetto;

- verifica sul posto dopo il completamento del progetto: eseguita dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo della relazione finale.